

**Allegato A alla delibera n. 144/25/CONS**

**ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N.  
418/24/CONS E VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ**

La consultazione pubblica, indetta con la delibera n. 418/24/CONS, ha visto la partecipazione di Assopostale, Fulmine Group S.p.a. (di seguito Fulmine), Iliad Italia S.p.A. (di seguito Iliad) e Poste Italiane S.p.a. (di seguito PI).

Si riportano di seguito le domande sottoposte a consultazione, le osservazioni degli *stakeholders* intervenuti e le relative valutazioni dell'Autorità.

**Domanda 1) Si condivide l'orientamento dell'Autorità di considerare, ai fini dell'individuazione delle aree coperte solo dal FSU, le reti di recapito dei fornitori di servizi postali aventi copertura stabile e continuativa almeno pari al 25% della popolazione italiana, confermando quindi la soglia attualmente utilizzata?**

➤ *Le osservazioni degli Operatori*

O.1. PI condivide sul fatto che la corretta individuazione delle aree EU2 costituisce uno strumento fondamentale per garantire un equilibrato sviluppo della concorrenza nel settore postale e che le aree EU2 siano identificate con le "aree non contendibili" da parte di altri operatori nel contesto competitivo della fornitura di servizi postali.

O.2. PI rileva altresì che la classificazione delle aree EU2 dovrebbe tenere conto della copertura "potenziale" e che la metodologia dovrebbe considerare aspetti specifici:

- non dovrebbe essere basata esclusivamente sulle autodichiarazioni degli operatori coinvolti, ma anche su riscontri oggettivi (ad es. considerando le aree che, sulla base di dichiarazioni pubbliche in ambito gare, risulterebbero attualmente coperte dagli operatori alternativi);

- almeno per la posta descritta dovrebbe confermare il criterio adottato dalla delibera n. 27/22/CONS in base al quale concorrono alla definizione di aree EU2 le coperture degli operatori ex Nexive, nonché di altri operatori con solida presenza territoriale, anche solo locale.

O.3. Il quadro rappresentato dall’Autorità, secondo PI, sembra sottostimare il grado di copertura delle reti dei principali operatori alternativi sia in termini di numero di operatori dotati di una rilevante copertura sia della percentuale coperta da ciascuno di essi.

O.4. Con riferimento agli operatori ex partner Nexive, PI evidenzia la presenza di diversi operatori che operano per conto del FSU nel mercato della posta descritta a livello regionale e che operano anche autonomamente nella fornitura di servizi postali di natura sia registrata sia indescritta.

O.5. **Fulmine** condivide l’orientamento dell’Autorità che un operatore alternativo assume rilevanza nazionale se effettua un servizio di recapito, in maniera stabile e continuativa, sul territorio nazionale che copre almeno il 25% della popolazione italiana.

O.6. In particolare, Fulmine osserva che lo scenario di mercato si è sostanzialmente modificato dal 2021, anno di riferimento delle aree EU2 attualmente identificate dall’Autorità (della delibera n. 27/22/CONS), in quanto, dopo la fuoriuscita dal mercato di Nexive (con l’acquisizione di Poste Italiane), è continuata la contrazione dei volumi di corrispondenza indescritta di tipo *business* mentre quella *retail* si attesta a livelli del tutto residuali.

O.7. Di fatto, secondo Fulmine, le reti degli operatori alternativi non risultano oggi più estese rispetto al 2021 e, in particolare, la copertura della rete di Fulmine si è ridotta a causa dell’insostenibilità economica dei CAP caratterizzati da volumi di traffico particolarmente ridotti e insufficienti margini di profitto.

O.8. **Assopostale** condivide l’orientamento dell’Autorità di considerare la soglia attualmente utilizzata del 25% della popolazione italiana per la valutazione delle reti di recapito dei fornitori di servizi postali, ai fini dell’individuazione delle aree coperte solo dal FSU.

O.9. Assopostale ritiene che una percentuale superiore al 25% spingerebbe verso una riduzione delle aree EU2, scenario che l’associazione ritiene negativo; invece, una percentuale inferiore al 25% non sarebbe obiettivamente funzionale al mercato, per cui attualmente il 25% per ora è da ritenersi un requisito corretto.

O.10. L'Associazione, inoltre, ritiene che la metodologia di individuazione delle aree non contendibili dovrebbe tener conto del fatto che le criticità di copertura continuativa e stabile possono essere presenti per l'operatore alternativo in tutte le aree: EU, CP ed AM, e che, d'altra parte, vi possono essere territori inclusi negli elenchi CAP EU2 degli allegati 1 e 2 della delibera n. 27/22/CONS, che possono non implicare, sempre per l'Operatore Alternativo, criticità particolari di copertura.

O.11. In conseguenza di ciò, l'individuazione delle aree non contendibili dovrebbe prevedere, secondo Assopostale, meccanismi di flessibilità e adattamento alle caratteristiche del singolo operatore; ad esempio, consentendo per ogni operatore l'identificazione di aree critiche, sempre in termini di copertura, e impiegando come correttivo di bilanciamento un limite al numero assoluto di CAP richiedibili dallo stesso.

➤ *Le valutazioni dell'Autorità*

V.1. Le aree EU2 sono quelle porzioni del territorio che non sono raggiunte dagli operatori alternativi e, pertanto, presentano caratteristiche monopolistiche nei processi produttivi e nella fornitura dei servizi universali.

V.2. In particolare, le aree di recapito in cui è presente esclusivamente la rete di servizio universale sono individuate in base alla infrastrutturazione presente in Italia e registrata in modo granulare a livello di ciascun CAP in cui è suddiviso il territorio nazionale, indipendentemente dalla classificazione operata da Poste Italiane (AM, CP, EU), per come piuttosto tali CAP risultano effettivamente coperti, alla luce dell'analisi esperita nel presente procedimento.

V.3. A tale proposito, si evidenzia, invero, che, diversamente da quanto previsto nella delibera n. 384/17/CONS e nella delibera n. 27/22/CONS, ove le aree EU2 erano un sottoinsieme delle aree EU, l'analisi dei dati prodotti nel corso dell'istruttoria evidenzia come alcuni CAP rientranti nelle cd. aree metropolitane (ad esempio Venezia e Genova) e in capoluoghi di provincia (come Ferrara e Varese) non siano in realtà raggiunti da alcun operatore alternativo e, quindi, vadano considerati come aree EU2.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Non soccorre la classificazione del territorio italiano in aree metropolitane (AM), capoluoghi di provincia (CP) e aree extra-urbane (EU), adottata da Poste Italiane al fine della determinazione delle tariffe e discendente da atti normativi (cfr. art. 1, comma 5, del Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 12 maggio 2006 per la posta massiva e art. 1, comma 3, del Decreto MISE del 29 giugno 2009 per la raccomandata smart).

V.4. Pertanto, ai fini dell'individuazione delle aree EU2, l'Autorità ritiene di dover considerare anche i CAP residuali di tipo AM o CP attualmente raggiunti solo dalla rete di servizio universale come aree EU2, riservandosi di modificare tale impostazione qualora nel prossimo aggiornamento emergano nuove tendenze.

V.5. Con riferimento alla dimensione minima delle reti di recapito da considerare ai fini dell'individuazione delle aree coperte solo dalla rete di servizio universale, inoltre, come rilevato in sede di consultazione pubblica, gli operatori con reti di dimensione locale o regionale non riescono a soddisfare una quota significativa della domanda di servizi di recapito della corrispondenza né, quindi, esercitano una sufficiente pressione concorrenziale, ad ampio spettro, sul FSU. Invero, gli operatori di tipo "locale" impiegano risorse contenute e garantiscono una circoscritta copertura del territorio. Tali operatori, piuttosto che competere con il FSU, quando hanno la necessità di offrire servizi di recapito al di fuori delle aree servite direttamente, ricorrono all'infrastruttura e ai servizi del FSU. Tali operatori si avvalgono, infatti, delle offerte di accesso all'ingrosso formulate da Poste Italiane ovvero dei servizi di postalizzazione mediante l'acquisto di servizi universali (come, ad esempio, la posta massiva o la raccomandata *smart*) e affidando la posta ai centri di accettazione di Poste Italiane oppure agli uffici postali, previo utilizzo di macchine affrancatrici.

V.6. La concorrenza tra operatori – come condiviso anche dalle imprese intervenute in sede di consultazione pubblica – è basata peraltro sulla capacità di ciascun fornitore di recapitare gli invii postali con rete propria oppure di imprese "collegate" (in senso atecnico) e di fornire al cliente un'offerta completa, integrata e capillare, su un consistente numero di destinatari ubicati in diverse regioni.

V.7. In particolare, rileva l'effettiva copertura delle aree di recapito – diversamente da quanto prospettato da Poste Italiane che valorizzerebbe anche la copertura potenziale – in quanto le aree EU2 sono identificate in ragione dell'attuale e concreta presenza di reti di recapito, sul territorio nazionale, già pienamente operative. L'utilizzo della copertura potenziale, invece, fotograferebbe la situazione infrastrutturale nel mercato tenendo conto non solo delle condizioni attuali, ma anche di quelle che potrebbero verificarsi "potenzialmente" nel breve periodo. Naturalmente, qualora in futuro si dovessero registrare modifiche nella copertura, di esse si terrà conto in sede regolamentare di aggiornamento delle aree EU2.

V.8. In tal senso, la copertura, in modo stabile e continuativo, di almeno il 25% della popolazione nazionale minima già fissata dalla regolamentazione, da ultimo con la delibera n. 27/22/CONS, promuove la concorrenza tra operatori, mentre le reti con ridotte coperture (inferiori a 25% della popolazione italiana) non appaiono idonee a esercitare una sufficiente pressione concorrenziale sul FSU.

V.9. In particolare, il calo progressivo e naturale della domanda comporta la graduale riduzione dei volumi di invii e il conseguente aumento delle aree in cui risulta difficile raggiungere una certa profittabilità (determinandosi una sorta di desertificazione delle aree di recapito), rendendo meno conveniente l'infrastrutturazione da parte degli operatori alternativi.

V.10. La conferma della soglia del 25% assicura altresì la parità di trattamento di tutti gli operatori alternativi – compresi quegli operatori che facevano parte del *network* Nexive e che oramai operano autonomamente in quanto sono trascorsi oltre 4 anni dal completamento dell'acquisizione da parte di Poste Italiane e si sono esauriti anche formalmente gli effetti del provvedimento Agcm n. 28497 (C12333, Poste Italiane/Nexive Group) finalizzato, *inter alia*, a garantire la continuità della fornitura nell'ambito di commesse all'epoca ancora in corso e già contrattualizzate da Nexive.

V.11. La valutazione di tale requisito (25% della popolazione nazionale coperta), inoltre, si basa sulle informazioni fornite dagli operatori tenendo altresì conto delle evidenze disponibili in relazione alle gare pubbliche, che sono state valutate con l'ausilio della banca dati delle procedure ad evidenza pubblica dell'ANAC.

V.12. Alla luce delle osservazioni fornite nell'ambito della consultazione pubblica e in linea con l'orientamento ivi espresso, l'Autorità pertanto ritiene di individuare le aree EU2 attraverso le porzioni del territorio italiano, suddiviso in CAP, raggiunte dalla rete del fornitore del servizio universale e da nessuna delle reti di operatori alternativi con copertura stabile e continuativa almeno pari al 25% della popolazione residente in Italia<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Si evidenzia che per i CAP multi-località, ossia i CAP collegati a più Comuni, la copertura è individuata in base al criterio della prevalenza dei Comuni rientranti nello specifico CAP. In particolare, un CAP multi-località è dichiarato coperto se almeno la metà dei Comuni afferenti a quel CAP risulta servita da un operatore postale con copertura stabile e continuativa almeno pari al 25% della popolazione nazionale.

**Domanda 2) Si condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare le aree coperte solo dal FSU, distinguendo tra servizi di posta indescritta e descritta?**

➤ *Le osservazioni degli Operatori*

O.12. **PI** concorda sulla necessità di individuare aree EU2 differenziate per posta indescritta e posta descritta (incluso in quest'ultimo segmento anche la notifica degli atti giudiziari), anche in considerazione delle diverse caratteristiche industriali di tali servizi.

O.13. **Fulmine** ritiene che la proposta dell'Autorità di prevedere un unico elenco delle aree EU2 per la posta descritta e la notificazione di atti non rispecchi i differenti processi operativi e responsabilità degli Operatori Alternativi. Infatti, per la fornitura dei servizi di notificazione viene rilasciata un'apposita licenza speciale con obblighi più stringenti di quelli previsti operativamente per le raccomandate e, inoltre, ci sono ulteriori differenze tra cui:

- il processo di recapito degli “Atti” prevede azioni predefinite per legge sia in fase di consegna che per gli adempimenti aggiuntivi a quello della consegna delle raccomandate;
- i tempi di recapito sono più lunghi per gli atti mentre quelli delle raccomandate sono paragonabili, anzi più stringenti di quelli della posta indescritta;
- il personale utilizzato deve essere formato specificamente per le attività di notifica;
- molte PA utilizzano la notifica a mezzo messo, con personale comunale, sottraendo dal mercato una cospicua quantità di volumi.

O.14. Pertanto, secondo Fulmine, i servizi di posta descritta e quelli di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada non sono assimilabili e richiedono l'identificazione di elenchi separati ai fini della definizione delle aree EU2. A tale scopo, la posta descritta diversa dal servizio di notifica a mezzo posta potrebbe essere equiparata ai servizi di posta indescritta.

O.15. **Assopostale** – nel sottolineare come, date le condizioni generali del settore e la complessità di avviare/consolidare strutture di recapito territoriale, ancora oggi sia molto complesso estendere l’offerta dei propri servizi da parte degli operatori alternativi, al di là della tipologia di prodotto proposto – ritiene opportuno, in linea con l’orientamento espresso dall’Autorità, individuare le aree coperte solo dal SU, distinguendo la tipologia di prodotto postale tra servizi di posta indescritta e descritta.

➤ *Le valutazioni dell’Autorità*

V.13. L’analisi dei servizi postali (posta indescritta, descritta e notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada, pacchi) e delle caratteristiche delle relative infrastrutture (capillarità, organizzazione del giro dei portalettere e dei pacchi, modalità di consegna del prodotto con firma o senza etc.) mettono in luce alcune differenze in termini infrastrutturali.

V.14. Diversi operatori, nell’ambito della consultazione pubblica, hanno sottolineato, in generale, la complessità di sviluppare strutture di recapito su tutto il territorio nazionale e di estendere l’offerta dei propri servizi al di là della tipologia di prodotto proposto, e, in particolare, le differenze tra posta indescritta e descritta (incluse le notifiche degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada), senza porre particolare rilievo al servizio di consegna pacchi date la concorrenzialità del settore e la copertura delle sue reti.

V.15. Alcuni operatori, allo stesso tempo, sottolineano come, nella loro esperienza sul campo, la posta descritta e indescritta abbiano analoga copertura e, pertanto, le aree EU2 dei rispettivi servizi dovrebbero avere i medesimi CAP.

V.16. Al riguardo, si rileva tuttavia che i dati sulle coperture di diversi operatori mettono in luce coperture differenti per la posta descritta e indescritta.

V.17. Inoltre, come rappresentato in sede di consultazione pubblica (cfr. delibera n. 418/24/CONS, allegato B, cap. 4.2), permangono differenze tecniche tra posta descritta e indescritta: mentre la posta indescritta può essere consegnata al destinatario, anche in sua assenza, semplicemente immettendo l’invio nella sua cassetta domiciliare, per la posta descritta e per le notifiche, trattandosi di invii per i quali è prevista la certificazione legale della consegna, è richiesta, al momento della consegna, la firma del destinatario o di un suo delegato, nonché tempi di lavorazione, alla consegna, più lunghi della posta indescritta, in quanto i portalettere sono chiamati a svolgere ulteriori adempimenti (eventuale firma dell’avviso di ricevimento da restituire al mittente, eventuale immissione in cassetta dell’avviso di giacenza in caso di mancato recapito al destinatario). Le reti

della posta descritta e delle notifiche sono caratterizzate dunque da specificità legate alla certificazione legale dell'avvenuta consegna al destinatario, che rendono il processo di recapito più oneroso. In parallelo, gli introiti unitari per gli invii di posta indescritta sono generalmente ben inferiori di quelli registrati per il recapito dei prodotti a firma.

V.18. L'Autorità ritiene pertanto opportuno mantenere separati gli elenchi della posta descritta e della posta indescritta.

V.19. Come espresso in sede di consultazione pubblica, l'Autorità conferma inoltre l'opportunità di considerare unitariamente i servizi di posta descritta e i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada. Le differenze rilevate nell'ambito della consultazione pubblica, infatti, attengono a specifici aspetti (ad esempio, i corsi di formazione, i modelli da utilizzare nelle comunicazioni ai destinatari - avvisi etc.) che non incidono sui processi di lavorazione e di distribuzione attraverso le relative reti di recapito, le cui caratteristiche sono fondate sulla consegna di prodotti a firma (del destinatario o di un suo delegato) e che richiedono al portatore di svolgere ulteriori adempimenti (eventuale firma dell'avviso di ricevimento da restituire al mittente, eventuale immissione in cassetta dell'avviso di giacenza in caso di mancato recapito al destinatario).

V.20. Inoltre, si ritiene utile precisare che l'inclusione dei servizi di notificazione nell'elenco delle aree EU2 per la posta descritta è effettuata per la prima volta in quanto, nella precedente disciplina (delibera n. 27/22/CONS), tali servizi erano stati aperti al mercato da relativamente poco tempo e non risultava possibile stabilire come e in che modo si sarebbe sviluppata la concorrenza nella fornitura di tali servizi (c.d. mercato emergente).<sup>3</sup>

V.21. Alla luce delle osservazioni fornite nell'ambito della consultazione pubblica e in linea con l'orientamento ivi espresso, l'Autorità ritiene d'individuare elenchi distinti di aree EU2, uno per la posta indescritta e uno per la posta descritta e notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada.

---

<sup>3</sup> Allegato A alla delibera n. 27/22/CONS, punto V6: “V.6. *Quanto all'effetto sulla concorrenza della liberalizzazione dei servizi di notifica degli atti giudiziari, si osserva che allo stato attuale non è possibile stabilire se si svilupperà una concorrenza, né di che entità. [...]*”.



**Domanda 3) Si condivide l'orientamento dell'Autorità di considerare, ai fini dell'individuazione delle aree coperte solo dal FSU, le reti di recapito dei fornitori di servizi postali costituite da infrastrutture proprie e in uso, ma di titolarità altrui (realizzate attraverso *franchising*, consorzi e *partnership* commerciali di diverso tipo)?**

➤ *Le osservazioni degli Operatori*

O.16. **Fulmine** e **PI** concordano con l'orientamento dell'Autorità di considerare nell'analisi le reti di recapito dei fornitori di servizi postali costituite da infrastrutture proprie e in uso, ma di titolarità altrui.

O.17. **PI**, in particolare, rileva come, nella maggior parte dei casi, gli operatori optino per modelli di *business* costituiti da *partnership* commerciali (consorzi, *franchising*, etc.) e/o da articolate compagini di gara (con ampio ricorso a RTI, subappalto, contratti preesistenti). Tali formule consentono loro di ampliare la propria copertura, raggiungendo il duplice obiettivo di operare sul mercato senza la necessità di sostenere gli ingenti investimenti che sarebbero necessari per una rete a copertura diretta e di mantenere un'adeguata flessibilità operativa ed economico/finanziaria.

O.18. **Assopostale** condivide l'orientamento espresso dall'Autorità in sede di consultazione pubblica, ribadendo la necessità di ritenere reti di recapito solo quelle di operatori postali che effettivamente svolgono attività di recapito non considerando quindi consolidatori e rivenditori di servizi.

➤ *Le valutazioni dell'Autorità*

V.22. Le aree EU2 sono costituite dai CAP in cui è presente solo il FSU e che non sono raggiunti in modo stabile e continuativo da operatori alternativi, i quali, pertanto, non riescono ad esercitare una sufficiente pressione concorrenziale su **PI**.

V.23. Avuto specifico riguardo alla titolarità delle infrastrutture rileva, dunque, la disponibilità effettiva di una rete, che l'impresa può assicurarsi in modo diretto, con infrastrutture di proprietà, o indiretto, con accordi che consentono l'immediata fornitura del servizio di recapito e nelle modalità prestabilite, senza la necessità di ulteriori accordi con soggetti terzi.

V.24. In tal senso, risulta appropriato considerare, ai fini dell'individuazione delle aree coperte solo dal FSU, le reti unitarie realizzate attraverso *franchising*, consorzi e *partnership* commerciali di diverso tipo, escludendo, evidentemente, la aree coperte con i servizi di postalizzazione in quanto non erogati attraverso la rete degli operatori alternativi bensì attraverso le reti di recapito del fornitore del servizio universale che vende servizi di accesso all'ingrosso o servizi universali come, ad esempio, la posta massiva o la raccomandata smart (anche tramite l'utilizzo di macchine affrancatrici) (cfr. *supra* V.4).

V.25. In tale linea di ragionamento, si rappresenta come il modello di *business* che si basa su un'organizzazione mediante reti d'impresa e microimprese è un modello comune nel segmento postale nazionale ed europeo e riconosciuto dall'Autorità e dalla giurisprudenza amministrativa<sup>4</sup>. Anche l'atto di indirizzo delle tre Autorità (Agcom, Agcm, Anac) del 2024 sulla subfornitura nel settore postale riconosce tale modello, che consente di contenere i costi degli operatori postali soprattutto di corrispondenza. A livello europeo, il regolamento pacchi transfrontalieri (Reg. UE n. 644 /2018), registrando la presenza di modelli d'impresa alternativi, codifica a sua volta la figura del “*subcontractor*” (subappaltatore o, meglio, subfornitore) definita (art. 2, punto 4) come “*un'impresa che provvede alla raccolta, allo smistamento, al trasporto o alla distribuzione dei pacchi per il fornitore dei servizi di consegna dei pacchi*”. Per quanto il Regolamento europeo si riferisca al settore della consegna dei pacchi, è, tuttavia, noto che lo stesso modello viga anche nel settore della corrispondenza.

V.26. Parimenti, tenuto conto che i modelli c.d. a rete consentono un'estensione della copertura attraverso una maggiore flessibilità operativa ed economico/finanziaria, risulta necessario che la copertura dei servizi di recapito sia garantita in maniera stabile e continuativa e non solo temporaneamente come può avvenire nel caso di affidamenti per i quali si ricorre a raggruppamenti temporanei di imprese o a subappalti.

V.27. Nel complesso, tali reti, di proprietà o frutto di accordi e *partnership*, debbono risultare operative ed erogare servizi di recapito (e non di consolidamento o di stampa etc.) in modo stabile e continuativo, includendo ogni tipologia di operatore in grado di offrire servizi di recapito sul territorio italiano, sia soggetti in possesso di licenza individuale per la fornitura di servizi postali universali che di autorizzazione generale per la fornitura di servizi postali non universali.

---

<sup>4</sup> Cfr. *ex multis* sentenza Tar Lazio n. 5630/2021 sul ricorso di Kipoint s.p.a. avverso la delibera n. 461/17/CONS e sentenza Tar Lazio n. 719/2022 sul ricorso di Sistema Italia 93 s.r.l. avverso la delibera n. 572/18/CONS.

V.28. Alla luce delle osservazioni fornite nell'ambito della consultazione pubblica e in linea con l'orientamento ivi espresso, ai fini dell'individuazione delle aree coperte solo dal FSU, nel caso di operatori alternativi dotati di infrastrutture proprietarie e che si avvalgono d'infrastrutture di altri operatori per raggiungere alcune aree del territorio italiano, l'Autorità ritiene appropriato considerare le reti di recapito dei fornitori di servizi postali costituite sia da infrastrutture proprie sia da quelle utilizzate ma di titolarità altrui (realizzate attraverso *franchising*, consorzi e *partnership* commerciali di diverso tipo).

V.29. Si ribadisce, inoltre, che ai fini del calcolo della copertura di rete di un operatore, si devono considerare le *partnership* stabili e continuative, mentre non si deve tenere conto della postalizzazione fatta dagli operatori postali a qualunque titolo con il FSU (cfr. *supra*).

**Domanda 4) Si condivide l'orientamento dell'Autorità di fissare i criteri di individuazione delle aree EU2 per il triennio 2025-2027 e di pubblicare annualmente gli elenchi delle aree EU2 derivanti dalla loro applicazione alle specifiche caratteristiche del mercato vigenti di anno in anno?**

➤ *Le osservazioni degli Operatori*

O.19. **Fulmine, Iliad e PI** condividono l'orientamento dell'Autorità di fissare i criteri di individuazione delle aree per il triennio 2025-2027 e di verificare con cadenza annuale l'estensione territoriale delle reti di recapito, ai fini della pubblicazione delle aree EU2.

O.20. In particolare, PI osserva che non si intravedono segnali di significativi cambiamenti delle condizioni di mercato in senso sfavorevole agli operatori concorrenti nel breve/medio periodo come si può evincere anche dall'andamento delle quote di mercato degli ultimi anni così come pubblicate dall'Autorità nell'ambito delle Relazioni annuali.

O.21. Secondo **Assopostale**, non solo gli elenchi, ma anche i criteri di individuazione delle aree EU2 dovrebbero essere rinnovati a cadenza annuale.

➤ *Le valutazioni dell'Autorità*

V.30. Alla luce delle osservazioni fornite nell'ambito della consultazione pubblica, tenuto conto delle posizioni espresse dai soggetti intervenuti, l'Autorità ritiene opportuno

rivedere il proprio iniziale orientamento, prevedendo l'aggiornamento degli elenchi con cadenza biennale.

V.31. È opportuno modificare la periodicità della disamina, portandola a cadenza biennale, in quanto questa scelta garantisce, da un lato, maggiore stabilità e certezza normativa per tutti gli operatori; dall'altro, consente di adattare la regolamentazione alla reale presenza degli operatori sul territorio nazionale.

V.32. Una verifica annuale, come quella attualmente prevista, si è rivelata eccessivamente ravvicinata, in quanto in un arco di soli dodici mesi raramente si registrano mutamenti sostanziali nel mercato tali da giustificare interventi regolatori. Inoltre, la frequenza annuale comporta un carico istruttorio significativo per l'Autorità, a fronte di benefici limitati in termini di efficacia regolamentare, e non assicura una sufficiente certezza del diritto per gli operatori, che si trovano esposti a possibili modifiche troppo frequenti del quadro di riferimento. Resta comunque ferma la possibilità di rivedere la periodicità qualora circostanze eccezionali o l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo dell'Autorità lo rendessero necessario.

V.33. Un intervallo di 24 mesi appare inoltre coerente con la durata tipica delle commesse nel mercato dei servizi di corrispondenza, che - sia nel settore pubblico che in quello privato - supera generalmente l'annualità. La validità biennale dei criteri e degli elenchi delle aree EU2 appare anche giustificata dal fatto che, nel breve-medio periodo, non si prevedono cambiamenti significativi nel mercato della corrispondenza in grado di incidere sostanzialmente sulla posizione degli operatori alternativi.

V.34. Al tempo stesso, una durata più lunga, come i tre anni inizialmente ipotizzati nella consultazione pubblica, potrebbe rivelarsi eccessiva, poiché comporterebbe il rischio di perdere il polso dell'evoluzione del mercato, limitando la capacità dell'Autorità di intervenire tempestivamente in presenza di nuove evidenze o criticità.

V.35. Tanto rappresentato, dall'applicazione dei suddetti criteri, le aree non contendibili EU2, allo stato attuale, risultano interessare il 29,4% della popolazione italiana per la posta indescritta e il 19,8% per la posta descritta e notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Si precisa che ai fini del calcolo delle coperture, tenuto conto che la popolazione residente è disponibile per comune e non per CAP, la popolazione coperta da ciascun CAP è stata calcolata ripartendo la popolazione del Comune di pertinenza per il numero dei CAP in cui è suddiviso il Comune.